



*Direzione Regionale della Campania*

**Convenzione tra l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania e il Comune di Napoli concernente le modalità di partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento ai sensi dell’art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in Legge 2 dicembre 2005, n. 248.**

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania (di qui in avanti D.R.E. Campania) con sede in Napoli alla via A. Diaz n. 11, legalmente rappresentata dal Dott. Enrico Sangermano in qualità di Direttore Regionale.

E

Il Comune di Napoli , con sede in Napoli Piazza del Municipio Palazzo San Giacomo, Codice Fiscale 80014890638, legalmente rappresentato dall’On. Sindaco Rosa Russo Jervolino e dall’Assessore alle Risorse Strategiche e Programmazione Economico-Finanziaria dott. Prof. Riccardo Realfonzo

di qui in avanti “parti”

**PREMESSO CHE :**

- L’art. 1 comma 1 del Decreto Legge n. 203/2005 convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, ha sancito la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento erariale nella misura di trenta punti percentuali delle riscossioni conseguite;
- I provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 187461 del 3 dicembre 2007 e n. 175466 del 26 novembre 2008 hanno elencato rispettivamente gli ambiti di intervento rilevanti per le attività istituzionali dei Comuni e per quelle di controllo fiscale dell’Agenzia delle Entrate nonché le modalità di rendicontazione dello stato di riscossione degli importi iscritti a ruolo a fronte dei quali è determinata la percentuale del 30% da versare in favore dei comuni;
- Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, al punto 9 del su indicato provvedimento n. 187461/07, ha previsto forme di collaborazione in sede locale - da attuarsi

mediante protocolli d'intesa definiti tra le direzioni Regionali ed i Comuni interessati - volte alla definizione di programmi locali di recupero dell'evasione;

- Inoltre, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2007/194022 ha chiarito che, in linea con le finalità del su menzionato Decreto Legge n. 203/2005, anche la legge 30.04.2007 n. 296 è finalizzata al recupero evasione, ovvero a realizzare l'accertamento di contratti di locazione non registrati (imposta di registro) e che producono reddito per il dante causa (imposte sul reddito);

### **CONSIDERATO, ALTRESI', CHE :**

- Il documento della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2009/2011 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 06.05.2009 ha riconosciuto la lotta all'evasione ed all'elusione fiscale quale elemento centrale della politica fiscale dell'Amministrazione Comunale per garantire la perequazione fiscale ed il buon andamento del gettito ordinario;
- Che, a tale fine e nella direzione del progressivo miglioramento dei risultati del recupero dell'evasione, può senz'altro rivelarsi utile realizzare lo sviluppo di processi di coordinamento e controllo sui procedimenti legati all'accertamento ed alla riscossione delle entrate comunali;
- Risulta necessario ed imperativo alimentare il sistema informativo tributario del Comune di Napoli al fine di garantire il costante controllo completo delle posizioni oggetto di verifica;
- Che, nell'ottica dell'attuazione del principio del federalismo fiscale, l'Amministrazione ritiene opportuno e necessario offrire all'Erario la propria partecipazione all'attività di accertamento al fine di disporre di maggiori entrate da destinare all'accrescimento dello standard dei servizi istituzionali resi alla cittadinanza;

### **LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 Oggetto**

- 1.1 La presente convenzione disciplina i rapporti tra le parti relativamente all'attività di accertamento ai sensi dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni in Legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- 1.2 Le modalità di partecipazione sono determinate tenendo conto della distinzione dei ruoli, delle competenze e dei poteri istituzionali rispettivamente riferiti al Comune di Napoli ed all'Agenzia delle Entrate nel condiviso intento di assicurare il progressivo sviluppo di ogni utile sinergia per il contrasto all'evasione fiscale, secondo criteri di collaborazione amministrativa.

1.3 In attuazione delle disposizioni di legge e dei provvedimenti direttoriali menzionati in premessa, le parti si impegnano a realizzare sinergie volte ad individuare, nei limiti delle risorse a disposizione, sfere operative e modalità procedurali idonee a consentire l'ottimizzazione dei risultati da conseguire in termini di recupero dell'evasione per l'Erario e per il Comune di Napoli;

## **Art. 2** **Attività del Comune di Napoli**

2.1 Le informazioni trasmesse dal Comune di Napoli ai sensi dell'art. 1 comma 1 del Decreto Legge n. 203/2005 convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, sono strutturate in termini di segnalazioni "qualificate" intendendosi per tali le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi.

2.2 Nell'ambito della cooperazione informatica oggetto della presente Convenzione, il Comune di Napoli si impegna a trasmettere nella forma disponibile le segnalazioni riferite prioritariamente a:

- L'annualità d'imposta 2006, che è oggetto di programmazione operativa dei controlli fiscali sostanziali che l'Agenzia delle Entrate realizzerà a partire dall'anno 2010;
- Le situazioni sintomatiche di fenomeni evasivi, con particolare riguardo all'economia sommersa ed all'utilizzo del patrimonio immobiliare in evasione delle relative imposte.

2.3 Sono individuati i seguenti ambiti di intervento, rilevanti per le attività istituzionali del Comune di Napoli e per quelle di controllo fiscale dell'Agenzia delle Entrate, previsti dal provvedimento n. 187461/07 del 3 dicembre 2007:

a) commercio e professioni

Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti che:

- pur svolgendo attività d'impresa sono privi di partita IVA;
- nelle dichiarazioni fiscali hanno dichiarato di svolgere attività diversa da quella rilevata in loco;
- sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive in qualità di imprese utilizzatrici e di soggetti che gestiscono gli impianti pubblicitari abusivi;
- pur qualificandosi enti non commerciali, presentano circostanze sintomatiche di attività lucrative.

b) urbanistica e territorio

Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti che:

- hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in funzione strumentale alla cessione di terreni ed in assenza di correlati redditi dichiarati;
- hanno partecipato, anche in qualità di professionisti od imprenditori, ad operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati ed insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale;

c) proprietà edilizie e patrimonio immobiliare

Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti persone fisiche nei cui confronti risulta:

- la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari, diverse da abitazioni principali, non indicate nella dichiarazione dei redditi;
- la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari abitate, in assenza di contratti registrati, da residenti diversi dai proprietari o dai titolari dei diritti reali di godimento, ovvero da soggetti non residenti nelle stesse;
- la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione ICI, in assenza di dichiarazione dei connessi redditi fondiari ai fini dell'imposizione diretta;
- la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione TARSU, o Tariffa rifiuti, in qualità di occupante dell'immobile diverso dal titolare del diritto reale ai fini dell'imposizione diretta;
- revisione di rendita catastale a seguito di procedura ex art. 1, comma 336, della Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 per unità immobiliari diverse dall'abitazione principale.

d) residenze fittizie all'estero

Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti che:

- pur risultando formalmente residenti all'estero, hanno, di fatto, nel Comune il domicilio ovvero la residenza ai sensi dell'articolo n. 43, commi 1 e 2, del Codice Civile.

e) disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva

Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti persone fisiche che risultano avere la disponibilità, anche di fatto, di beni e servizi di cui alla tabella allegata al Decreto ministeriale 10 settembre 1992, come sostituita dal Decreto ministeriale 19 novembre 1992, ovvero altri beni e servizi di rilevante valore economico, in assenza di redditi dichiarati con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto.

### **Art. 3**

#### **Particolari ambiti applicativi.**

3.1 Le segnalazioni di cui al precedente art. 2 saranno trasmesse all'Agenzia delle Entrate esclusivamente tramite il sistema SIATEL in modalità Web, nell'ambito del quale è resa disponibile l'apposita modalità di trasmissione secondo le specifiche tecniche definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26/11/2008 cui il Comune si conformerà senza aggravio di spesa in termini economici, strumentali e di personale (All. 1). Il flusso delle informazioni è, altresì, assicurato tramite supporto cartaceo in presenza di segnalazioni di contenuto particolarmente rilevante.

3.2 Si individuano, inoltre, i seguenti ambiti specifici in riferimento ai quali saranno trasmessi i flussi informativi, da cui trarranno origine le segnalazioni qualificate, relativi:

- a) residenze fittizie all'estero. Il Comune, soltanto per i soggetti che alla data di sottoscrizione della presente convenzione risultano iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) in quanto emigrati in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata, di cui al D.M. 4 maggio 1999, effettuerà riscontri finalizzati all'individuazione di eventuali elementi di interesse economico o affettivo segnaletici di collegamento con il territorio nazionale;
- b) indicatori di capacità contributiva. Le segnalazioni riguarderanno i contribuenti per i quali sono emersi rilevanti elementi segnaletici di capacità contributiva non coerenti rispetto agli imponibili dichiarati;
- c) elementi di accertamento afferenti il riscontro di utilizzo anomalo, per luoghi, tempo e complessivo contesto, di automezzi aziendali di particolare rilevanza economica, in relazione ai quali gli agenti in servizio presso la Polizia Municipale effettueranno controlli d'istituto.
- d) dati e notizie assunti dagli Organi di Polizia locale in seguito ad accertamenti strumentali all'attribuzione della residenza anagrafica. In particolare, dovranno essere assunte informazioni in relazione al titolo di possesso dell'immobile (affitto, proprietà, comodato, ecc.) presso il quale il soggetto richiedente ha trasferito, o trasferirà, la propria residenza. Per tale ambito, l'Agenzia delle Entrate fornirà adeguato supporto tecnico tramite il sistema SIATEL.

#### **Art. 4** **Trattamento e sicurezza dei dati**

4.1 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla medesima normativa.

4.2 La sicurezza nella trasmissione dei dati sarà garantita, per le segnalazioni di cui al precedente art. 3, punto 1, dal sistema telematico SIATEL, già utilizzato per lo scambio di informazioni tra Comuni ed Anagrafe Tributaria.

4.3 In ogni caso, per qualsiasi informazione fornita, il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dell'attività di accertamento e contrasto all'evasione, vincolati all'obbligo del segreto d'ufficio di cui all'art.66 del Decreto Presidente della Repubblica 633/72 e art.68 del Decreto Presidente della Repubblica 600/73.

#### **Art. 5** **Attività dell'Agenzia delle Entrate**

5.1 Nell'ambito della cooperazione informatica oggetto della presente Convenzione, l'Agenzia delle Entrate renderà disponibili le banche dati presenti sul sistema SIATEL per l'intero territorio Nazionale relative a:

- dati sintetici relativi ai contratti di locazione aventi ad oggetto beni immobili presenti nel territorio comunale ;
- dati sintetici relativi alle dichiarazioni di successione;
- le integrali comunicazioni rese dai gestori di utenze;

- le dichiarazioni sintetiche ed analitiche già fornite ai Comuni.

Inoltre, per facilitare l'attività comunale relativa all'accertamento e nello spirito di collaborazione tra gli Enti, l'Agenzia fornirà al Comune, con cadenza periodica e su diverso supporto informatico criptato con password, i dati disponibili relativi a:

- partite IVA aperte da soggetti aventi sede legale all'interno del territorio comunale;
- dati sintetici delle variazioni di partita IVA di soggetti aventi sede legale nel territorio comunale;

5.2 L'Agenzia delle Entrate si impegna a porre in essere - a titolo gratuito - specifiche iniziative formative sulla disciplina fiscale erariale per consentire ai funzionari comunali preposti all'attività di partecipazione all'accertamento erariale di definire le fasi endoprocedimentali funzionali alla trasmissione delle "segnalazioni qualificate" e di apportare eventuali correzioni al fine dell'ottimizzazione dei risultati prefissi e condivisi dalle Amministrazioni danti causa.

5.3 Le segnalazioni trasmesse dal Comune di Napoli sono oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia delle Entrate secondo gli ordinari criteri di proficuità comparata per la predisposizione del piano annuale dei controlli, tenuto conto degli obiettivi fissati dalla convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate.

5.2 Gli avvisi di accertamento notificati e gli accertamenti con adesione perfezionati, riferiti in tutto o in parte alle segnalazioni trasmesse dal Comune di Napoli, saranno tracciati sino alla fase della definitiva riscossione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni correlati agli specifici elementi di rettifica o accertamento e resi direttamente nella disponibilità del Comune di Napoli.

## **Art. 6** **Coordinamento dell'attività**

Al fine di disciplinare lo scambio di informazioni l'Agenzia delle Entrate e ciascuna struttura di massima dimensione del Comune interessata da tale attività nominerà uno o più referenti con lo specifico compito di informare l'amministrazione di appartenenza delle eventuali criticità o disfunzioni dell'attività.

## **Art. 7** **Durata e modifiche della convenzione**

7.1 La presente convenzione si applica con decorrenza odierna e potrà essere integrata da ulteriori ambiti di comune interesse da definirsi congiuntamente. Inoltre le "parti" si impegnano ad apportare eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento delle attività previste nella presente convenzione che si dovessero rendere necessarie anche a seguito di nuove disposizioni di legge.

7.2 Del presente protocollo d'intesa il Comune prenderà atto attraverso apposita deliberazione di Giunta Comunale con la quale saranno rispettivamente ed ulteriormente compulsate per l'attuazione delle necessarie iniziative le strutture di massima dimensione dell'Ente.

<p>Comune di Napoli</p> <p>Il Sindaco On. R.Russo Jervolino</p> <p>L'Assessore alle Risorse Strategiche Prof. Dott. R.Realfonzo</p>	<p>Agenzia Delle Entrate Direzione Regionale della Campania</p> <p>Il Direttore Regionale Enrico Sangermano</p>
---	---

Napoli, lì 15 ottobre 2009